

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DERIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1968

Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti di professori universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che ha carattere di assoluta urgenza, trae origine dalle gravi difficoltà riscontrate in sede di applicazione pratica dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Tali difficoltà hanno prodotto non pochi effetti negativi a carico della funzionalità didattico-scientifica di alcuni Istituti, particolarmente nel settore medico.

La legge n. 62, infatti, non è stata accompagnata da adeguati provvedimenti amministrativi atti a consentire lo svolgimento in tempo utile delle pratiche di trasferimento dei professori da una Università all'altra, considerato che essa abbrevia di tre mesi il tempo a disposizione. In caso di duplice o triplice trasferimento, tra di loro concatenati, a causa del periodo di tempo che per legge deve decorrere tra una nomina e l'altra, accade che una gran parte di queste pratiche non può essere esperita nei termini stabiliti, per cui molte Facoltà che avevano richiesto il trasferimento di un professore, non potranno assumerlo in ruolo nel corso dell'anno 1968-69 e perciò saranno costrette ad assegnare le relative materie per incarico, alterando il corso degli studi.

Basti pensare che, allorchè si rende libera una cattedra, devono decorrere venti giorni di vacanza prima che la Facoltà competente possa deliberare di ricoprirla con un professore di ruolo.

Se la Facoltà decide di ricoprire la cattedra mediante il trasferimento di un professore da un'altra Università, la relativa delibera deve essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ed il provvedimento definitivo può essere adottato solo dopo un mese da tale pubblicazione. Ne deriva che per un trasferimento occorre un periodo di tempo minimo di due mesi.

Considerato che le Facoltà hanno iniziato anche quest'anno in maggio, ne consegue che, dovendosi ripetere più volte il procedimento, non vi è stato il tempo sufficiente per completare tutti i provvedimenti.

Per le ragioni sopra esposte, la cui evidenza non richiede ulteriore trattazione, il presente disegno di legge rimanda di un anno l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 62 (per dare modo alle Università di predisporre il lavoro necessario in rapporto alle esigenze scaturite dalla drastica innovazione: si sa che gli inizi sono sem-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pre i più difficoltosi); e, in considerazione e dello spirito informatore della legge che si vuole modificare e della complessità delle pratiche e degli adempimenti richiesti agli Atenei, specie quando i movimenti

dei professori sono plurimi e concatenati, si è previsto, a posto del 31 gennaio (vedi legge 29 gennaio 1951, n. 22), il 1° dicembre, cioè 30 giorni in più del termine fissato dalla legge del 1967.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è modificato come segue:

« A modifica di quanto disposto dalla legge 29 gennaio 1951, n. 22, a decorrere dall'anno accademico 1969-70, le nomine e i trasferimenti dei professori universitari di ruolo avranno decorrenza non oltre la data del 1° dicembre. Qualunque provvedimento in merito ai suddetti adempimenti adottati dopo tale data decorre dal 1° novembre dell'anno successivo ».